

CONTRATTO

TRA

EXPLORA S.C.P.A. (di seguito per brevità, “**Explora**” o “**Società**”) con sede legale in Milano, Via Fabio Filzi 22, capitale sociale pari ad Euro 500.000,00 i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 2019417, C.F. e P.IVA 08344310969 rappresentata da _____, domiciliato per la carica presso la Società.

E

DENOMINAZIONE SOCIALE con sede legale in _____ con capitale sociale pari ad Euro _____ i.v. iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, C.F. e P.IVA _____ in persona di _____ in qualità di _____ (di seguito “**Affidatario**”).

Explora e l’Affidatario di seguito, denominate congiuntamente “**Parti**”

PREMESSO CHE

1. Explora è una società consortile per azioni, partecipata da Regione Lombardia, Camera di Commercio di Milano Monza Brianza e Lodi e Unioncamere Lombardia, che ha tra le sue finalità statutarie quella di promuovere il turismo e l’attrattività, nonché quella di valorizzare il territorio lombardo in Italia e all’estero. Explora opera nell’ambito del sistema regionale secondo il modello dell’*in house providing*; essa è soggetta a direzione e coordinamento della Regione Lombardia ai sensi dell’art. 2497 e ss. del codice civile;
2. Explora è stata individuata da Regione Lombardia quale soggetto di riferimento per la promozione dell’intera offerta turistica della Lombardia, attraverso la veicolazione del brand InLombardia;
3. nell’ambito delle proprie finalità statutarie, Explora è stata individuata da Regione Lombardia, con D.G.R. n. 974 del 11 dicembre 2018, quale soggetto di riferimento per la realizzazione del “Programma di Promozione turistica 2019” che comprende la partecipazione di Regione Lombardia e dei seller accreditati alle manifestazioni turistiche individuate tra cui la Borsa Internazionale del Turismo 2019 - Milano;
4. Explora è stata incaricata da Regione Lombardia, con decreto n. 71 del 08 gennaio 2019, quale soggetto di riferimento per lo svolgimento dell’attività “Piano di

promozione 2019” tra cui la partecipazione alla Borsa Internazionale del Turismo 2019 – Milano (di seguito, anche, il “**BIT 2019**”) che si terrà presso FieraMilanoCity i giorni 10, 11 e 12 febbraio 2019;

5. la convenzione dell’Azienda Regionale Centrale Acquisti della Regione Lombardia – ARCA S.p.A con la società Cheil Italia S.r.l., in qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo con le mandanti In Rete S.r.l. e OC&M S.r.l., per la fornitura di servizi di comunicazione ed organizzazione eventi per le amministrazioni aventi sede nel territorio della Regione Lombardia e di ideazione, progettazione, organizzazione e realizzazione di campagne pubblicitarie, di materiali promozionali e progetti, alla quale lo scorso anno per il medesimo servizio Regione Lombardia ha aderito, risulta ad oggi scaduta e il massimale del lotto di riferimento esaurito;

6. non vi sono ad oggi altre convenzioni attive alle quale risulti possibile aderire per l’espletazione del servizio necessario e oggetto della presente procedura;

7. è ancora in corso la procedura ad evidenza pubblica per l’individuazione da parte dell’Azienda Regionale Centrale Acquisti della Regione Lombardia – ARCA S.p.A del nuovo soggetto cui affidare, mediante nuova Convenzione ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 488/1999, le attività di “servizio di comunicazione ed organizzazione eventi”;

7. Explora, avendo la necessità di individuare un soggetto in grado di espletare il Servizio di allestimento dello stand nell’ambito della BIT 2019, visti i tempi ristretti per poter espletare il servizio in oggetto dovuti dalla tardiva data di ricezione dell’incarico a procedere all’espletamento del servizio da parte di Regione Lombardia con il suddetto decreto n. XXX del XX gennaio 2019, ritiene sussistano le condizioni dell’“estrema urgenza” invocate dalla norma dell’art. 63 comma 2, lettera c) del D. Lgs. 50/206 “nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui al presente articolo non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici”;

8. di qui, Explora, sussistendone i presupposti di Legge, intende procedere alla indicazione di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. c) del D.lgs.

50/2016, (il “Codice dei Contratti”) individuando in Nolostand SpA (P.IVA 03634770964) di Milano quale soggetto idoneo ad espletare il predetto servizio in quanto società del Gruppo Fiera Milano che opera in virtù di un contratto infragruppo all’interno dei Quartieri Fieristici cittadini (Fiera Milano Rho e Fiera Milano City) e all’interno del Centro Congressi MICO, fermo restando che trattandosi del medesimo servizio espletato dalla società Cheil Italia S.r.l. per conto di Regione Lombardia venga garantito il rispetto del tariffario previsto dalla predetta gara di ARCA SpA relativamente alle attività di “servizio di comunicazione ed organizzazione eventi”;

9. Explora ha indetto - mediante il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel” - una procedura negoziata ex art. 63, comma 2, lett. c) del D.lgs. 50/2016 con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 lettera c), del Codice dei Contratti, nei termini indicati nella Lettera d’invito attraverso la consultazione, dal proprio elenco fornitori telematico di Sintel;

10. all’esito della predetta procedura è stato individuato quale Affidatario il _____;

11. l’Affidatario è in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del Codice dei Contratti, nonché di tutti gli altri requisiti previsti per la partecipazione alla procedura;

12. in data _____, è stata acquisita da parte di Explora, ai sensi e per gli effetti dell’art. 103 del Codice dei Contratti, garanzia definitiva sotto forma di _____ rilasciata all’Affidatario da _____, del valore di Euro _____ (_____), pari al _____ del valore del contratto a garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’Affidatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salvo comunque la risarcibilità del maggior danno.

TUTTO CIÒ PREMESSO

TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Premesse

Le premesse formano parte integrante del presente accordo tra le Parti.

Articolo 2 - Oggetto del contratto

Explora affida all’Affidatario, che accetta, lo svolgimento delle attività allestimento e disallestimento di un’area espositiva libera di mq 726 nell’ambito della Borsa Internazionale del Turismo 2019 - Milano, come dettagliate dall’art. 2 e al sub allegato 3) della Lettera d’invito (di seguito per brevità “**Attività**”);

Articolo 3 - Durata del Contratto

Il presente contratto ha efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione e avrà una durata sino al termine del disallestimento dell’area espositiva della manifestazione in oggetto.

Articolo 4 - Modalità di esecuzione delle attività ed obblighi generali dell’Affidatario

4.1. L’Affidatario è obbligato a svolgere tutte le Attività previste, secondo le modalità, le condizioni ed i termini di cui al presente contratto, alla Lettera d’invito.

4.2. L’Affidatario è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte nel rispetto delle norme nazionali, anche secondarie, e comunitarie vigenti, pena la risoluzione di diritto del contratto medesimo.

4.3. Per consentire all’Affidatario di prestare correttamente l’Attività, Explora renderà disponibile tutta la documentazione utile e necessaria.

4.4. L’Affidatario si impegna inoltre espressamente a mettere a disposizione i servizi descritti nel Capitolato di cui all’allegato 3) alla lettera d’invito e confermato nella Relazione tecnica illustrativa allegata alla presente.

Articolo 5 - Verifiche, controlli ed accettazione

5.1. Le Attività prestate dall’Affidatario sono sottoposte a verifica e controllo da parte del direttore dell’esecuzione del contratto. Le verifiche ed i controlli sono finalizzati a valutare il rispetto di condizioni, modalità e termini, prescritti per l’esecuzione delle Attività di cui al presente contratto.

5.2. L’esito delle verifiche verrà comunicato dal Responsabile Unico del Procedimento di Explora all’Affidatario per iscritto, con il rilascio di una certificazione di verifica di

conformità. In caso di esito positivo della certificazione, i risultati delle Attività si intenderanno accettati a decorrere dalla data di comunicazione. In caso di esito negativo, Explora indicherà le modifiche/integrazioni o gli indirizzi che l’Affidatario deve eseguire ai fini della conformità delle prestazioni al contratto.

Articolo 6 - Corrispettivo e modalità di pagamento

6.1. Per lo svolgimento delle Attività previste all’art. 2 il corrispettivo onnicomprensivo è determinato in Euro _____ (_____) oltre IVA.

6.2. L’Affidatario dichiara espressamente di accettare che il corrispettivo di cui al precedente comma 6.1 comprende e compensa integralmente tutti gli obblighi richiamati e specificati nella Lettera d’invito, secondo i tempi e le modalità in essi stabiliti, nonché ogni attività e spesa occorrente per la completa e corretta esecuzione delle Attività che, seppure non espressamente indicata, deve intendersi ricompresa nell’oggetto del presente contratto e conseguente all’esecuzione dello stesso, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore.

6.3. Il compenso di cui all’art. 6.1. sarà corrisposto da Explora in un’unica soluzione, successivamente al rilascio con esito positivo della certificazione di verifica di conformità di cui all’art. 5.

6.4. L’Affidatario potrà emettere fattura solo a seguito del ricevimento delle certificazioni di verifica di conformità con esito positivo. Le fatture dovranno essere trasmesse al seguente indirizzo di posta elettronica: amministrazione@exploratourism.it. Le fatture trasmesse ad indirizzi diversi si considerano non pervenute.

6.5. Explora provvederà al pagamento della fattura entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della stessa all’indirizzo sopra indicato.

6.6. La fattura dovrà indicare il Codice Identificativo di Gara - CIG n. 7761978ADE e avere i seguenti requisiti: (i) riportare la dicitura “Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti ex art. 17-ter, dpr 633/72; (ii) indicare sia la base dell’imponibile che l’ammontare dell’IVA la quale verrà liquidata direttamente all’Erario da parte di Explora.

Articolo 7 - Cessione del contratto

In nessun caso l’Affidatario potrà cedere in tutto o in parte il contratto e/o i diritti e gli obblighi dal medesimo derivanti, pena la nullità della cessione medesima.

Articolo 8 - Modifiche

8.1. Tutte le modifiche ai termini e alle condizioni del contratto dovranno essere formulate per iscritto e dovranno essere assunte da Explora e dall’Affidatario con atto sottoscritto a firma di persone dotate dei necessari poteri di rappresentanza.

Pertanto qualunque eventuale tolleranza anche reiterata, di inadempimenti o di ritardati adempimenti degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, non potrà essere in alcun modo interpretata come tacita abrogazione delle clausole contrattuali previste dal contratto.

8.2. Le Parti si danno atto sin d’ora che potranno essere apportate modifiche al corrispettivo, qualora presso le centrali di committenza Consip S.p.A. o ARCA S.p.A. si rendesse disponibile tramite Convenzione una prestazione analoga a quella oggetto del presente contratto a condizioni di maggior vantaggio economico. In tal caso, Explora chiederà per iscritto all’Affidatario di adeguarsi al nuovo inferiore corrispettivo e nel caso in cui l’Affidatario rifiuti, il contratto si risolverà di diritto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c..

Articolo 9 - Invalidità parziale

Il fatto che in qualsiasi momento una o più delle disposizioni del contratto risulti o divenga illecita, invalida o non azionabile, non pregiudicherà la liceità, validità ed azionabilità delle altre disposizioni del contratto.

Articolo 10 - Risoluzione del contratto

10.1. In caso di inadempimento da parte dell’Affidatario anche ad uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente contratto, che si protragga oltre il termine non inferiore comunque a 5 (cinque) giorni solari, che verrà assegnato a mezzo di posta elettronica certificata da inviare all’indirizzo PEC di cui al successivo art. 20, per porre fine all’inadempimento, Explora ha la facoltà di risolvere il presente contratto, nonché di procedere nei confronti dell’Affidatario per il risarcimento del danno.

10.2. Nelle ipotesi di cui all'art. 108, comma 2, del Codice dei Contratti, il presente contratto è risolto di diritto.

10.3. Il presente contratto si risolverà di diritto nelle ipotesi di cui al precedente art. 8.2.

Articolo 11 - Recesso

Ai sensi dell'art. 109 del Codice dei Contratti, è facoltà di Explora recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, mediante comunicazione scritta da inviarsi all'Affidatario a mezzo PEC all'indirizzo indicato al successivo art. 20. In questo caso, l'Affidatario avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni effettivamente rese fino alla data di efficacia del recesso, con espressa esclusione del pagamento delle eventuali spese, non contrattualmente previste e del mancato guadagno.

Articolo 12 -Penali

12.1. L'Affidatario è tenuto al rispetto delle Attività previste nel Capitolato Tecnico di cui al sub Allegato 3) della Lettera d'invito ricevute nella Relazione Tecnica presentata in sede di offerta, nonché delle indicazioni che di volta in volta saranno fornite da Explora in relazione all'esecuzione del presente contratto.

12.2. Nel caso di mancato rispetto di quanto sopra, Explora si riserva la facoltà di applicare una penale pari allo 0,1% per ogni giorno di ritardo, non imputabile ad Explora, fatti salvi i casi di forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine concordato tra le Parti in relazione ad una determinata attività o prestazione oggetto del presente contratto.

12.3. L'ammontare complessivo delle penali non può comunque raggiungere il 10% dell'importo netto di cui all'art. 6.1. del presente contratto.

12.4. L'applicazione della penale non pregiudica il diritto di Explora di richiedere il risarcimento del maggior danno.

Articolo 13 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

L'Affidatario prende atto che al presente contratto è stato attribuito il Codice Identificativo di Gara - CIG n. 7761978ADE nel rispetto degli obblighi di cui alla normativa vigente.

L’Affidatario assume, con la sottoscrizione del presente contratto tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. A tal fine l’Affidatario ha comunicato ad Explora in forma scritta gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale che utilizzerà per tutte le operazioni finanziarie relative all’incarico, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto stesso a norma del comma 7, art. 3 della predetta legge, come da modello sub Allegato 2. L’Affidatario si impegna altresì:

a) a comunicare tempestivamente a Explora ogni modifica relativa ai dati di cui all’Allegato 2;

b) ad effettuare, fatte salve le specifiche eccezioni previste nei commi 2, 3 e 4 dell’art. 3 della citata legge, tutte le operazioni finanziarie inerenti incassi, pagamenti e le operazioni di cui all’art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136, a mezzo bonifico disposto sul conto corrente indicato sub Allegato 2, nel quale dovrà essere riportato il numero di CIG di cui sopra;

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Articolo 14 - Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex d.lgs. 231/2001

Explora, nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, ha adottato un proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo (“**Modello Organizzativo**”), un proprio Codice Etico, nonché un proprio Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (P.T.P.C.T.).

L’Affidatario, con la sottoscrizione delle presenti Condizioni contrattuali, dichiara di aver preso visione del Modello organizzativo, del Codice Etico e del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza adottati da Explora, nonché del Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali (approvato con DGR n. 1299 del 30 gennaio 2014 e pubblicato sul BURL n. 6 del 03/02/2014 - serie ordinaria), pubblicati sul suo sito web www.explora.in-lombardia.it nella sezione "*Società Trasparente*"/*Disposizioni generali/Atti Generali*", e di prestare le attività oggetto delle

presenti Condizioni contrattuali nel rispetto dei principi e delle disposizioni in essi contenuti.

La violazione, anche parziale, di quanto previsto nel Modello organizzativo e/o nel Codice Etico e/o nel Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza adottati da Explora ovvero nel Patto di integrità regionale, ovvero il verificarsi, per cause direttamente imputabili a dette violazioni, di eventi pregiudizievoli, comporteranno la risoluzione di diritto e con effetto immediato del presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., fatta salva la facoltà per Explora di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Articolo 15 - Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali

L'Affidatario con la sottoscrizione del contratto, dichiara di aver preso visione del Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali, pubblicato sul BURL n. 6 del 03/02/2014 - serie ordinaria e reperibile sul sito web www.regione.lombardia.it alla sezione "Amministrazione trasparente/Disposizioni generali".

La violazione, anche parziale, di quanto previsto nel Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali ovvero il verificarsi, per cause direttamente imputabili a dette violazioni, di eventi pregiudizievoli, potranno comportare, a seconda della gravità dell'infrazione, la risoluzione del presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., fatta salva la facoltà per Explora di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Art. 16 - Direttore dell'esecuzione del contratto

16.1. Il direttore dell'esecuzione del contratto coadiuva il Responsabile Unico del Procedimento nel controllo sull'esecuzione del contratto.

16.2. Explora indica quale direttore dell'esecuzione del contratto il dott. [_____], il quale manterrà, ai fini dello svolgimento dei compiti assegnati, il rapporto con l'Affidatario.

L'Affidatario indica quale referente il dott. [_____] per tutti gli aspetti attinenti la gestione ed esecuzione del contratto.

Articolo 17 - Riservatezza e protezione dei dati

L'Affidatario si impegna a mantenere assoluta riservatezza in relazione alla documentazione ed alle informazioni di cui verrà a conoscenza nel corso dell'esecuzione del Servizio.

In particolare l'Affidatario, per tutta la durata del Servizio e successivamente alla cessazione dello stesso per qualsiasi causa intervenuta, dovrà impegnarsi per sé e, anche ai sensi dell'art. 1381 del Codice Civile, per i propri collaboratori, a mantenere riservati i fatti, i documenti, i progetti, i dati e le informazioni di cui verrà a conoscenza e/o disporrà in relazione all'esecuzione dell'incarico stesso, a non utilizzare le informazioni per scopi diversi, in tutto o in parte da quelli contemplati dall'incarico, a non divulgare o altrimenti rendere note a terzi nonché a mantenere strettamente riservate tutte le informazioni, a predisporre ogni opportuna cautela affinché le informazioni non siano comunicate a terzi o comunque diffuse o rese pubbliche.

Dovrà, altresì, impegnarsi a trattare tutte le informazioni, i dati e i documenti dei quali verrà a conoscenza nell'ambito dell'espletamento del Servizio nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs. 196/2003 e s.m.i.

È fatto espresso divieto all'Affidatario di procedere, nell'interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento alle presenti Condizioni contrattuali e/o alle prestazioni effettuate nell'ambito di espletamento del Servizio, salvo espressa autorizzazione di Explora, ciò anche nel caso in cui l'Affidatario dovrà citare i termini essenziali delle presenti Condizioni contrattuali per la partecipazione a gare e appalti.

Articolo 18 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti dall'Affidatario, obbligatori per le finalità connesse alla esecuzione del Servizio, saranno trattati da Explora in conformità alle disposizioni contenute nella citata normativa. I dati saranno comunicati ai sensi della citata normativa ai soggetti aventi titolo in virtù di leggi o regolamenti, solo per motivi inerenti alla esecuzione del Contratto.

Explora è designata altresì, ai sensi del predetto D.lgs. n. 196/2003, quale titolare del trattamento dei dati personali, che potranno essere raccolti dalla stessa per

l'espletamento delle attività afferenti il Servizio di cui alle presenti Condizioni contrattuali e trattati esclusivamente per le finalità connesse alle predette attività.

L'Affidatario sarà nominato da Explora, con successivo apposito atto, Responsabile in Outsourcing del Trattamento dei dati ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679.

Articolo 19 - Legge applicabile e foro competente

Il contratto è regolato dalla legge italiana. Per ogni controversia tra le Parti, relativa alla sua stipulazione, interpretazione, esecuzione e/o cessazione sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Articolo 20 - Comunicazioni

Tutte le comunicazioni tra le Parti ai sensi del contratto dovranno essere effettuate per iscritto agli indirizzi sotto riportati, a mezzo pec:

Per Explora:

Explora S.p.A. - Via Fabio Filzi, 22 - 20124 Milano

pec: acquistiexplora@legalmail.it

alla c.a. del direttore dell'esecuzione del contratto

Per l'Affidatario:

..... -

pec:

Allegato 1: "Relazione tecnica"

Allegato 2: "Dati sulla tracciabilità"

Letto, approvato e sottoscritto.

Explora S.c.p.A.

L'Affidatario

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., l’Affidatario riconosce e dichiara che il presente documento è stato attentamente analizzato e valutato in ogni sua singola parte e, pertanto, con la firma di seguito apposta, si confermano ed approvano specificamente le seguenti clausole:

- art. 2 – oggetto del contratto
- art. 7 – cessione del contratto
- art. 8 – modifiche del contratto
- art. 9 – invalidità parziale
- art. 11 – recesso
- art. 12 – penali
- art. 19 – legge applicabile e foro competente

Explora S.c.p.A.

L’Affidatario
